



TRIBUNALE di FOGGIA

PRESIDENZA

Decreto n. 2/2025

OGGETTO: Processo Penale Telematico (PPT) – Termini di transizione al nuovo regime (art. 1 d.m. 27.12.2024, n. 206, sostitutivo dell’art. 3 d.m. 29.12.2023, n. 217) – Difficoltà operative – Modalità organizzative temporanee

Premesso che, nell’*iter* di telematizzazione del Processo Penale Telematico (PPT), in particolare, nei Tribunali Ordinari e, partitamente, nelle Sezioni GIP/GUP, l’art. 1 d.m. 27.12.2024, n. 206 (pubblicato in G.U n. 304 del 30.12.2024), sostituendo l’art. 3 d.m. 29.12.2023, n. 217, ha:

— confermato che “a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 111 *bis* del codice di procedura penale”;

— previsto, tuttavia, che “il deposito ... può avere luogo anche con modalità non telematiche” alla stregua di più specificazioni – riferite agli atti, ai soggetti e alle scadenze dei periodi disciplinati – che, combinandosi con le contestuali deroghe al regime binario (telematico e cartaceo), conducono – secondo una prima lettura – a individuare i seguenti ambiti di applicazione immediata ed esclusiva delle “modalità telematiche”:

UFFICIO GIUDIZIARIO	ATTI	SOGGETTI ABILITATI	SCADENZA REGIME d.m. n. 217/23
Sezione GIP/GUP	(1) udienza preliminare (2) patteggiamento (3) decreto penale (4) messa alla prova (5) archiviazione (6) riapertura delle indagini	interni	31 dicembre 2025
Tribunale	(7) tutti gli atti, salvo: (a) misure cautelari (b) misure reali (c) impugnazioni di sequestro probatorio	interni ed esterni	31 dicembre 2025
Tribunale Sezione GIP/GUP	(8) tutti gli atti, salvo: (d) giudizio abbreviato (e) giudizio direttissimo (f) giudizio immediato	Interni ed esterni	31 marzo 2025

Leontile

rilevato che sono pervenute plurime segnalazioni di criticità impedi-
che, in particolare, il verbale della riunione in data 23.12.2024, tra il RID del
Settore Penale presso la Corte di Appello di Bari (Dott. Michele Parisi) e i MAGRIF
del Settore Penale del Tribunale di Bari (Dott. Giuseppe Ronzino), del Tribunale di
Foggia (Dott.ssa Francesca Mannini) e del Tribunale di Trani (Dott. Ivan
Barlafante), evidenzia il timore di “ricadute negative” a seguito dell’innovazione in
oggetto e prospetta la necessità di valutare una sospensione, sino al 1° aprile 2025,
dell’utilizzo dell’applicativo APP 2.0;

che, più in dettaglio, il MAGRIF del Tribunale di Foggia, Dott.ssa F. Mannini,
mediante nota del 31.12.2024, ha segnalato problematiche di “natura tecnica” legate
alla profilazione dei Magistrati, alle dotazioni delle firme da remoto, agli *upgrade*
dell’applicativo ministeriale APP 2.0 rilasciati soltanto nelle date del 16 e del 30
dicembre 2024, nonché di “natura organizzativa”;

che il c.d. “titolario” degli atti è stato integrato soltanto nei giorni scorsi, con
preclusione, in concreto, di ogni attività di sperimentazione;

che, proprio in ragione dei recentissimi interventi modificativi, con nota DGSIA
comunicata in data odierna, sono stati organizzati “webinar informativi” a livello
nazionale a valle della data spartiacque del 1° gennaio 2025 e, precisamente, il 16 e
il 17 gennaio p.v.;

che, come in precedenti analoghe iniziative, gli argomenti all’ordine del giorno di
tali incontri – redazione provvedimenti di separazione e riunione, inserimento
omissis negli atti, carica atto da firmare, carica documenti e atti delle parti o degli
ausiliari, annota provvedimento/documento, redazione sentenza, fascicoli con
sentenze da motivare – non esauriscono l’esigenza di formazione e
approfondimento, essendo demandato al singolo utente il compito di consultare i
vademecum e i manuali contenenti le istruzioni per l’utilizzo dell’applicativo;

che, sebbene, da ultimo, siano state emanate disposizioni “di transizione al nuovo
regime”, è mancata una fase di sperimentazione riferita a tutte e a ciascuna delle
funzioni giudiziarie in rassegna, utile a sviluppare un’affidabile pratica operativa con
modalità soltanto telematiche;

che risultano carenti anche le indicazioni mirate a orientare in concreto la gestione
del servizio giudiziario penale nella presente fase di conversione e passaggio dalla
forma cartacea a quella telematica;

sentiti i Presidenti (Dott. Antonio Diella e Dott. Mario Talani) delle Sezioni Prima
Penale, Seconda Penale e GIP/GUP del Tribunale di Foggia, i quali hanno
confermato le preoccupazioni circa l’effettiva idoneità operativa, attualmente, delle
modalità telematiche, pur se riferite non a tutti gli atti processuali ma soltanto a quelli

dianzi indicati;

ritenuto che, in base a tali riscontri autorevoli e convergenti, risulta, allo stato, l'inadeguatezza della strumentazione e della preparazione necessarie per espletare il servizio giudiziario alla stregua del criterio dell'obbligatorietà del deposito telematico nei termini sopra specificati;

che tale valutazione negativa si accredita anche in base al rilievo che la modalità gestionale novellata, cioè la telematizzazione, dovrebbe essere concretamente disponibile in modo omogeneo e continuativo per tutti gli operatori destinatari dell'obbligo di utilizzarla;

che bisogna evitare iniziative tra loro diverse e non coordinate, nonché la proliferazione di situazioni disfunzionali aventi un riflesso potenzialmente pregiudizievole sulla validità di atti e adempimenti processuali; per di più, nella materia penale, che presidia bisogni, diritti e interessi primari delle parti processuali e della collettività;

che, pertanto, deve essere privilegiata la temporanea adozione di misure conservative finalizzate a garantire la validità degli atti processuali;

ritenuto che la situazione così acclarata è riconducibile alla previsione dell'art. 175 *bis*, 4° comma, c.p.p. (malfunzionamento dei sistemi informatici), concernente i casi di "malfunzionamento del sistema non certificato ... dal Direttore Generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia", bensì "accertato e attestato dal Dirigente dell'Ufficio giudiziario e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati";

che tale norma, configurando prudenzialmente un metodo sussidiario nei casi di malfunzionamento degli strumenti elettronici mediante i quali si attua il processo penale telematico, vale a legittimare e può dare contenuto a questo provvedimento organizzativo;

che requisito strutturale dell'intervento derogatorio, contemplato e consentito dalla legge processuale, è la temporaneità, come è confermato anche dal contestuale riferimento alla "fine del malfunzionamento", da comunicare "ai soggetti interessati";

ritenuto che l'efficacia di questo provvedimento organizzativo può essere contenuta entro il primo trimestre dell'anno 2025, in conformità all'estensione sino al 31.3.2025 della meno durevole delle disposizioni dell'art. 3 d.m. n. 206/24 contenenti "termini di transizione al nuovo regime";

che in questo periodo la condizione operativa delle Sezioni e dei Magistrati del Settore Penale dovrà migliorare, nella prospettiva di portare sollecitamente a conclusione la fase transitoria verso la telematizzazione della redazione e del

deposito degli atti processuali;

che, a tal fine, è opportuno prevedere un'attività di monitoraggio e di rendicontazione a cura dei Presidenti delle Sezioni Penali, del MAGRIF del Settore Penale e del Dirigente Amministrativo;

DISPONE

(I) che – ferma la disposizione secondo cui “a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 111 *bis* del codice di procedura penale” – nel Tribunale e nella Sezione GIP/GUP di Foggia, i soggetti abilitati interni, sino al 31 marzo 2025, procedano “anche con modalità non telematiche” nelle situazioni e nei casi in cui ancora non sia tecnicamente possibile dare ottemperanza alla disciplina processuale riformata dall’art. 1 d.m. 27.12.2024, n. 206, oppure l’adempimento in forma telematica comunque non riesca;

(II) che i Presidenti delle Sezioni Penali, il MAGRIF del Settore Penale e il Dirigente Amministrativo: (a) curino il monitoraggio e la rendicontazione dei miglioramenti della condizione operativa delle Sezioni e dei Magistrati del Settore Penale; (b) relazionino al riguardo mediante note alle scadenze del 31 gennaio e del 28 febbraio p.v.; (c) segnalino la maturazione delle condizioni per la revoca di questo provvedimento organizzativo temporaneo;

DICHIARA

questo decreto immediatamente esecutivo.

Si comunichi, per l’attuazione, ai Magistrati Professionali e Onorari e al Dirigente Amministrativo; per conoscenza, al Presidente della Corte d’Appello di Bari, al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, alla DGSIA di Roma, nonchè mediante inserimento per estratto nel sito internet del Tribunale.

Foggia, 3 gennaio 2025

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Sebastiano L. Gentile

Sebastiano L. Gentile

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
- 3 GEN 2025
Prot. n. <u>18 INT</u>

IL DIRETTORE
Dr.ssa Lucia LONGO

Lucia Longo